



Area Gestione Edilizia

Ufficio Amministrativo per l'Edilizia
Settore Amministrazione, contabilità e appalti

Disposizione
Repertorio n. 3165/2018
Prot n. 74113 del 25/09/2018

IL DIRETTORE

- VISTO** il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.”;
- VISTO** il D.Lgs. 163 del 2006;
- VISTO** il D.Lgs. 9/04/2008, n. 81;
- VISTO** il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 per la parte vigente;
- VISTA** la L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm. e ii. con cui sono stati previsti obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTA** la Delibera del C.d.A. n. 315 del 18/12/2014 che ha approvato il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, e la Delibera del C.d.A. n. 311 del 27/10/2015 di modifica dello stesso, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/2016;
- VISTO** il Dispositivo Direttoriale n. 3696 del 26/07/2016 con il quale è stato approvato il documento di riorganizzazione dell’Amministrazione centrale;
- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 1435 del 28/03/13 con cui è stata attribuita ai Direttori di Area a decorrere dal 15/04/2013 la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del budget, compresa l’adozione formale definitiva di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa;
- VISTO** il Dispositivo Direttoriale n. 51 del 10/01/2018 di assegnazione del budget per l’anno in corso;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474 del 19/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell’anno 2018;
- VISTO** il contratto dell’8 maggio 2010 tra Sapienza e la RTI SIRAM S.p.A. – ELYO ITALIA S.r.l. per il servizio di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti termici, delle cabine e delle principali distribuzioni elettriche dell’Università Sapienza la cui scadenza è fissata per il 30/09/2018;
- VISTO** il provvedimento del Direttore A.G.E. pro tempore n. 947/2015 del 9/03/2015 con cui si dispone il conferimento dell’incarico di RUP all’Ing. Paolo Sodani per l’appalto di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti termici, delle cabine e delle principali distribuzioni elettriche dell’Università;
- VISTA** la Disposizione Repertorio n. 2962/2018, Prot n. 66500 del 20/08/2018 con cui si autorizza la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs n. 50 del 2016 per la conclusione di un Accordo quadro della durata di anni 4 per il servizio di conduzione, gestione, manutenzione e presidio degli impianti termici, di



condizionamento e di trattamento aria della città universitaria e delle sedi esterne;

- CONSIDERATO** che per il servizio in questione era attiva la Convenzione tra CONSIP ed il R.T.I. CPL CONCORDIA SOC. COOP. (MANDATARIA) – CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. (MANDANTE) denominata “Affidamento del Servizio Integrato Energia 3” lotto 7, e che, in ossequio al d.l. 95/2012, in data 30 gennaio 2018 la CPL CONCORDIA SOC. COOP. ha riscontrato la richiesta dell’Amministrazione, giusta nota del 12/12/2017 prot. n.0098714 con la quale si richiedeva l’attivazione del servizio suddetto per le esigenze di Sapienza;
- PRESO ATTO** che CPL CONCORDIA SOC. COOP., con la predetta nota del 30 gennaio 2018, rendeva noto che *“...facendo riferimento alla Richiesta Preliminare di Fornitura RPF ricevuta dalla CPL in data 13/12/2017 da parte della Vostra Amministrazione siamo spiacenti di doverle comunicare l’impossibilità, allo stato attuale, da parte della scrivente di emettere il Piano Tecnico Economico (PTE), documento che formalizza il preventivo di spesa, e conseguentemente prendere in carico l’erogazione dei servizi previsti nel documento stesso in quanto, visti i servizi richiesti e il perimetro interessato (numero di immobili e volume lordo), la capacità residua del Lotto 7, alla data odierna, risulta insufficiente...”*;
- TENUTO CONTO** che l’Amministrazione, preso atto del riscontro negativo di CPL CONCORDIA SOC. COOP., ha tempestivamente predisposto il capitolato tecnico e la documentazione necessaria per addivenire all’indizione della procedura di gara in essere, non essendo all’epoca prevedibile che CPL CONCORDIA SOC. COOP. rispondesse negativamente al fabbisogno di Sapienza;
- PRESO ATTO** che occorre assicurare la continuità del servizio sopra citato al fine di garantire l’attività istituzionale dell’Ateneo per il tempo strettamente necessario all’espletamento della procedura di gara, trattandosi di un servizio particolarmente complesso sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo prettamente contrattuale;
- VISTO** il D. Lgs. n. 115 del 30 maggio 2008 recante “Attuazione della direttiva 2006/32CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” al cui art. 6 dell’Allegato 2, stabilisce che *“1. Il contratto servizio energia e il contratto servizio energia «Plus» devono avere una durata non inferiore ad un anno e non superiore a dieci anni. 2. In deroga al punto 1, si stabilisce che: a) la durata di un contratto servizio energia e un contratto servizio energia «Plus» può superare la durata massima di cui al punto 1, qualora nel contratto vengano incluse fin dall’inizio prestazioni che prevedano l’estinzione di prestiti o finanziamenti di durata superiore alla durata massima di cui al punto 1 erogati da soggetti terzi ed estranei alle parti contraenti; b) qualora nel corso di vigenza di un contratto di servizio energia, le parti concordino l’esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi e corrispondenti ai requisiti del presente decreto, la durata del contratto potrà essere prorogata nel rispetto delle modalità definite dal presente decreto. 3 Nei casi in cui il*



VALUTATO	<p><i>Fornitore del contratto servizio energia partecipi all'investimento per l'integrale rifacimento degli impianti e/o la realizzazione di nuovi impianti e/o la riqualificazione energetica dell'involucro edilizio per oltre il 50 per cento della sua superficie, la durata del contratto non è soggetta alle limitazioni di cui al punto 1.”;</i></p> <p>altresì, che in base alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1532 del 15 aprile 2016 l'art. 6 in questione “<i>si inserisce in una normativa che mira alla tutela dell'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia; la sua ratio ha dunque carattere ambientale, ed è legata all'opportunità di conseguire un più rapido adeguamento dei servizi energia ai sopravvenuti parametri di efficienza energetica, senza attendere la natura scadenza dei contratti”;</i></p>
TENUTO CONTO	<p>che il contratto stipulato con la SIRAM può ritenersi equiparato ad un contratto servizio energia di cui al D. Lgs. n. 115/2008 in considerazione del conseguimento di migliori risultati ambientali;</p>
RITENUTO	<p>pertanto che l'art. 6 dell'Allegato II del D. Lgs. 115/2008, in deroga all'art. 12 del R.D. n. 2440/1923, fissa un termine di durata del contratto non superiore ad anni 10;</p>
CONSIDERATO	<p>che, interpellata l'Area Patrimonio e Servizi Economali in merito ai tempi di espletamento della nuova gara di appalto, occorre prevedere un periodo di circa 6 mesi, con clausola di chiusura anticipata, previo periodo di affiancamento valutato in 30 giorni, del contratto in caso di aggiudicazione prima della scadenza;</p>
PRESO ATTO	<p>che, interpellato per le vie brevi, il R.T.I. SIRAM, ha fornito la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, accettando la clausola di chiusura anticipata in caso di aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro prima della scadenza proroga;</p>
PRESO ATTO	<p>delle precisazioni giurisprudenziali in merito all'istituto della proroga dei contratti da effettuarsi ai medesimi patti e condizioni e cioè allo stesso prezzo in precedenza concordato tra le parti (TAR Puglia-Bari n. 1217 del 21/12/95; C.d.S. – sez. V, n. 9302 del 31/12/03; C.d.S.- Sez. V, n. 2961 dell'11/05/04; TAR Lazio, Sez. I bis n. 1064 del 13/02/06);</p>
VISTE	<p>altresì le pronunce giurisprudenziali in materia di proroga di pubblici contratti (C.d.S. – Sez. VI n. 6194/2011; TAR Lombardia – Sez. I - n. 251/2012; C.d.S. Sentenza n. 03580/2013; TAR Sardegna, Sentenza N. 00311 del 02/05/2014; Corte dei Conti, Sent.n.32/2017);</p>
VISTA	<p>la deliberazione n. 86 del 06/10/11 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e Forniture con la quale ha avuto modo di evidenziare che “<i>la proroga nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. La conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art.97 Cost.), nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”;</i></p>



- RITENUTO** che sussistono tutti i requisiti della proroga tecnica così come profilata dall'AVCP (ora ANAC) e dalla giurisprudenza, ricorrendo sia le circostanze impreviste e imprevedibili che non hanno permesso di indire una nuova procedura di gara in tempi utili per evitare un prolungamento della durata contrattuale; sia le circostanze tecniche che non consentono, vista anche l'incidenza del patrimonio immobiliare Sapienza, di esperire una nuova gara ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, con un operatore "intermedio";
- PRESO ATTO** altresì, che il contratto stipulato con la SIRAM, all'art. 2, prevede la realizzazione di nuovi *interventi atti al risparmio energetico e allo sfruttamento delle energie rinnovabili* e tra questi risulta attualmente ancora non realizzata "la centrale di cogenerazione a gas da 579 kWe prevista all'interno della Città Universitaria nell'area adiacente alla Clinica Ortopedia;
- CONSIDERATO** che tale intervento migliorativo non è stato realizzato per colpe non imputabili all'impresa né all'Amministrazione in quanto, a seguito della verifica della progettazione esecutiva, si è reso necessario comunque indire una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994 n.383 (richiesta di indizione prot. n.0028665 del 27/04/2016);
- TENUTO CONTO** che ad oggi, il suddetto procedimento non risulta ancora concluso;
- CONSIDERATO** che con la Disposizione n. 2962/18 del 20/08/2018 sono stati assunti i seguenti impegni di spesa, per l'importo totale di € 1.448.750,04 IVA 22% compresa per il periodo 01/10/2018 al 31/12/2018:
- S. 104959/18 di € 369.893,62 sul conto A.C.13.02.020.010;
 - S. 104962/18 di € 1.078.856,42 sul conto A.C.13.03.010.020;
- PRESO ATTO** che l'ammontare della spesa, quantificata dal RUP, per la proroga del servizio in argomento, per il periodo dal 01/10/2018 fino al 15/04/2019, computata sulla base della spesa media mensile dell'attuale servizio, è pari **2.446.373,93** I.V.A. 22% esclusa;
- CONSIDERATO** che la spesa totale necessaria per la realizzazione del servizio in argomento, per il periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018 ammontante a **€ 1.377.496,70** compresa di I.V.A. 22% trova copertura per € 369.893,62 sulla scrittura S. 104959/18 - conto A.C.13.02.020.010 e per € 1.007.603,08 sulla S. 104962/18 - conto A.C: 13.03.010.020;
- VALUTATA** l'indifferibilità della spesa;

DISPONE

1. Di autorizzare la proroga **dal 1/10/2018 fino al 15/04/2019** del contratto per il servizio di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti termici, delle cabine e delle principali distribuzioni elettriche dell'Università Sapienza all'impresa SIRAM SPA, per l'importo totale di € 2.984.576,19 compresa I.V.A. 22% (di cui imponibile € 2.446.373,93 ed IVA € 538.202,26);
2. Di far gravare la spesa complessiva di **€ 2.984.576,19** compresa I.V.A. 22%, sui seguenti conti di bilancio:



- **periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018**
 - per € **369.893,62** compresa I.V.A. 22% (€ 303.191,49 quale imponibile ed € 66.702,13 per I.V.A. 22%) sul conto di bilancio A.C.13.02.020.010 “Riscaldamento e condizionamento” UA.S.001.DUF.AGE.MIM - S.104959/18 codici cofog: 01,4 (23,73%), 09,4 (59,50%), 09,6 (7,65%), 09,8 (9,12%) – nessun O.O.;
 - per € **1.007.603,08** compresa I.V.A. 22% (€ 825.904,16 quale imponibile ed € 181.698,92 per I.V.A. 22%) sul conto di bilancio A.C. 13.03.010.020 “Manutenzione straordinaria su impianti e attrezzature” UA.S.001.DUF.AGE.MIM - S. 104962/18 codici cofog: 01,4 (23,73%), 09,4 (59,50%), 09,6 (7,65%), 09,8 (9,12%) – nessun O.O.;

 - **periodo dal 01/01/2019 al 15/04/2019**
 - per € **431.500,84** compresa I.V.A. 22% (€ 353.689,21 quale imponibile ed € 77.811,63 per I.V.A. 22%) sul conto di bilancio A.C.13.02.020.010 “Riscaldamento e condizionamento” UA.S.001.DUF.AGE.MIM - codici cofog: 01,4 (23,73%), 09,4 (59,50%), 09,6 (7,65%), 09,8 (9,12%) – nessun O.O. esercizio 2019;
 - per € **1.175.578,65** compresa I.V.A. 22% (€ 963.589,06 quale imponibile ed € 211.989,59 per I.V.A. 22%) sul conto di bilancio A.C. 13.03.010.020 “Manutenzione straordinaria su impianti e attrezzature” UA.S.001.DUF.AGE.MIM codici cofog: 01,4 (23,73%), 09,4 (59,50%), 09,6 (7,65%), 09,8 (9,12%) – nessun O.O. esercizio 2019;
3. Di riallocare l'importo residuo di € 71.253,34 derivante dall'impegno S. 104962/2018 assunto con propria Disposizione n. 2962/18 per l'indizione della procedura aperta per l'affidamento del nuovo servizio di conduzione, gestione, manutenzione e presidio degli impianti termici, di condizionamento e di trattamento aria della città universitaria e delle sedi esterne, sul pertinente conto di bilancio A.C. 13.03.010.020 “Manutenzione straordinaria su impianti e attrezzature” UA.S.001.DUF.AGE.MIM esercizio in corso.

IL DIRETTORE
AREA GESTIONE EDILIZIA
Dott.ssa Sabrina Luccarini